

generale in capo il dritto assoluto di ordinare e di sospendere l'esecuzione delle sentenze.

Se non si vuole che questo Gran Giudice prenda parte ai giudizi dei Consigli di guerra, facciasi di lui un grande commissario ordinatore, o meglio pure un grande accusatore militare; se no, abbandoniamone l'idea e limitiamoci ad accrescere semplicemente le attribuzioni dell'uditore generale di guerra presso l'armata, senza creare un altro ufficio, un'altra dignità, che l'onorevole signor ministro della guerra medesimo confessava non essere indispensabile a riconstituire la disciplina e a mantenere il buon ordine nell'esercito, e che i deputati miei amici capitano Lyons ed avvocato Bunico dimostravano essere inutile e pernicioso. L'instituzione poi d'un Gran Giudice presso l'esercito in tempi di guerra non è istituzione nuova, non è istituzione di cui non si abbia esempio: l'Assemblea costituente di Francia l'adottava col suo decreto del 22 settembre 1790, e creava effettivamente il Gran Giudice militare presso l'armata.

Ma notisi che nell'instituirlo gli si dava appunto la facoltà ed anzi l'obbligo di convocare i Consigli di guerra, di presiederli e di giudicare.

È vero che collo stesso decreto l'Assemblea nazionale istituiva i giurati militari presso ogni divisione dell'esercito, ai quali era commesso l'esame dell'ammissibilità dell'accusa, della sussistenza dei fatti e della reità o no degl'inquisiti; cosicchè il Gran Giudice, a cui erano aggiunti due assessori designati fra i commissari di guerra, non era chiamato insieme a costoro che ad applicare le disposizioni della legge penale dopo la dichiarazione del giuri. Ma sta sempre che egli esercitava le funzioni di giudice, presiedeva i Consigli di guerra, interrogava all'udienza gli accusati, dirigeva i dibattimenti e, raccolti i voti, motivava la sentenza e la pronunciava. Dunque, o deve dimettersi il proponimento di creare un Gran Giudice militare, o deve darsi a costui, se non l'obbligo, almeno la facoltà di presiedere i Consigli di guerra e prendere parte ai loro giudizi.

Tale d'altronde era il pensiero dell'onorevole signor ministro di guerra e marina, siccome l'aveva espresso chiaramente nell'articolo terzo del suo progetto di legge, essendo egli ben convinto che v'ha assurdità e anomalia nel creare un giudice a cui sia interdotta la facoltà di giudicare.

Però non vorrei che questo Gran Giudice potesse intervenire in quei Consigli di guerra nei quali avesse a giudicarsi taluno che fosse stato arrestato d'ordine di lui, e nemmeno quando costasse avere egli concorso in qualche maniera alla formazione degli atti d'istruttoria e di procedimento; giacchè in questi casi mancherebbe quella sufficiente garanzia d'imparzialità che è tanto più necessaria nell'amministrazione della giustizia militare, in quanto che i giudizi sono più spediti e le pene sono sempre severissime.

D'altronde gl'inquisiti avrebbero, senza dubbio, nei previsti casi il diritto di ricusare il Gran Giudice; locchè toglierebbe alla personale dignità del medesimo quel prestigio di forza e di grandezza, da cui deve essere circondato.

In conseguenza io sono d'avviso che se, come il dissi da principio, non si ritira dal Ministero la legge cadente in discussione, sia conveniente e ragionevole che la Camera adotti l'aggiunta da me proposta in fine dell'articolo 4 del progetto della Commissione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Il sig. deputato Barralis ha notato un inconveniente che esisteva nella denominazione di Gran Giudice data a questo magistrato, il quale piuttosto eserciterebbe essenzialmente la funzione di grande accusatore. Per rimediare a questo inconveniente suggerisce

questo alinea, il quale attribuisce a questo funzionario anche alcune facoltà giudicarie e veramente giudicatorie. Ma io credo che ciò poco importi al caso nostro, quando le di lui attribuzioni siano ben definite e che quindi si veda dal complesso della legge che questo funzionario non ha altra facoltà se non quella di grande accusatore. Siccome l'accusare, presso di noi, è anche una facoltà che appartiene all'ordine giudiziario, mi pare che non vi sia un grande inconveniente nel lasciargli questo titolo. Ma avrebbsi bensì un grave inconveniente nel dare la facoltà di giudicare a quella persona la quale esercita l'ufficio di accusatore. L'ufficio di accusare rende un po' più proclive a vedere negli atti il carattere di reato, e tutti quelli che alquanto attesero alle cause criminali, credo che per propria esperienza potranno testimoniare la verità e la giustizia di questa osservazione.

Pertanto sarebbe molto nocivo, secondo me, che coll'idea di giustizia si commettesse anche la facoltà di giudicare a chi ha incontrato quest'abitudine, e si è avvezzato a vedere le cose a questo modo.

Laonde tra un inconveniente di nomenclatura ed un inconveniente di sostanza, preferisco un inconveniente di nomenclatura. Rigetto in conseguenza l'emendamento del deputato Barralis.

IL PRESIDENTE. Domanderò se l'aggiunta del signor Barralis è appoggiata.

(Non è appoggiata).

Passiamo all'articolo 5º, ora articolo 4º:

« L'accusato che avesse giusti motivi di ricusare uno o più de' suoi giudici, dovrà proporre tali motivi allo stesso Consiglio cui è sottoposto; ed il Consiglio ne giudicherà sommariamente, chiamati in ogni evento altrettanti supplenti in surrogazione derogando in ciò all'articolo 29 della legge del 10 ottobre scorso. »

LONGONI. Il Codice penale militare accordava all'inquisito la facoltà di ricusare uno dei giudici senza addurne motivo. L'articolo 5º della nuova legge autorizza i Consigli a giudicare sommariamente sui motivi che avesse l'accusato di ricusare uno o più di questi giudici. Fra questi giusti motivi che l'accusato può avere, ve ne possono essere di quelli che, o feriscano l'amor proprio, o siano anche poco onorevoli per il giudice di cui si domanda l'esclusione. Il militare, scontata la sua pena, se questa non è infamante, ritorna al corpo al quale appartiene, e dove chi fu suo giudice debb'essere nuovamente suo superiore. Quindi se l'avesse offeso, col ricusarlo, dovrebbe temere forse che questi gli facesse poi sentire troppo grave il peso della sua superiorità. Laonde v'ha pericolo che rinunzi al vantaggio che gli accorda la legge per evitarsi dispiaceri in avvenire. Di più anche quando aveva il diritto di ricusare il giudice, il più delle volte di mala voglia, e ben sovente, se non stimolato quasi dal difensore, non approfittava di questo vantaggio della legge, per timore di indisporre a suo riguardo i membri del Consiglio di guerra. Nell'appoggiare quindi in complesso l'art. 5º, io sarei d'opinione di modificarlo a vantaggio dell'inquisito in questo modo:

« L'accusato avrà il diritto di ricusare uno dei giudici senza addurne il motivo; e qualora avesse giusti motivi di ricusarne più di uno, dovrà proporli allo stesso Consiglio cui è sottoposto, ecc. »

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Non trovandovi inconveniente di sorta, io accetto molto volentieri questo emendamento.

IL PRESIDENTE. Dimanderò se la proposizione del deputato Longoni è appoggiata.

(È appoggiata).